



# Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196

☎ 0372-22308 - ☎ 0372-22492

✉: [segreteria@cic.cr.it](mailto:segreteria@cic.cr.it) - ✉: [segreteria@pec.consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@pec.consorzioirrigazioni.it) - 🌐: [www.cic.cr.it](http://www.cic.cr.it)

## REGIONE LOMBARDIA

D.G.R. n. 6035 del 19/12/2016 - pubblicata sul BURL n. 52 - S.O. - il 29/12/2016.

Disciplina regionale dei criteri e delle modalità di quantificazione dei volumi derivati ed utilizzati ad uso irriguo, delle restituzioni al reticolo idrografico e dei rilasci alla circolazione sotterranea, nonché le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati al Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) e del relativo aggiornamento periodico, in attuazione dell'articolo 33, comma 2 bis, del regolamento regionale 2/2006.

### **(Trascrizione, con annotazioni, a cura del Consorzio Irrigazioni Cremonesi)**

- Par. 1 – Oggetto e finalità
- Par. 2 – Definizioni
- Par. 3 - Obblighi di misurazione dei prelievi irrigui
- Par. 4 - Obblighi di misura delle portate utilizzate
- Par. 5 - Obblighi di misura delle restituzioni irrigue
- Par. 6 - Obblighi di stima delle portate utilizzate
- Par. 7 - Obblighi di stima dei rilasci irrigui
- Par. 8 - Disposizioni specifiche relative a nuovi prelievi, restituzioni ed utilizzi
- Par. 9 - Disposizioni specifiche relative a prelievi, restituzioni ed utilizzi esistenti
- Par.10 – Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi
- Par. 11 - Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione
- Par. 12 - Metodologie di stima
- Par. 13 - Fonti di finanziamento
- Par. 14 - Gestione flussi informativi
- Par. 15 – Disposizioni finali

#### Par. 1 – Oggetto e finalità

1.1 In attuazione del comma 2 *bis* dell'articolo 33 del r. r. 2/2006, con il presente documento vengono disciplinati i criteri e le modalità di quantificazione dei volumi derivati ed utilizzati ad uso irriguo, delle restituzioni al reticolo idrografico e dei rilasci alla circolazione sotterranea, nonché le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati al Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) e del relativo aggiornamento periodico in attuazione e nel rispetto delle linee guida di cui al decreto 31 luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

### **NOTA**

L'articolo 95 'Pianificazione del bilancio idrico' del decreto legislativo 152/2006, stabilisce che queste Linee Guida siano adottate dal Ministero dell'Ambiente: "... 3. Entro cento ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni definiscono, sulla base delle **linee guida adottate dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa ...**, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltrare alla regione ed alle Autorità di bacino competenti."

**Prima domanda: Come mai un altro Ministero, dunque per legge incompetente, fa ciò che la legge attribuisce ad altro dicastero?**



A domanda, risponde il Ministero dell'Ambiente: “« ... tale approvazione da parte del MIPAAF ... con largo anticipo rispetto alle Linee Guida che prossimamente redigerà questo Ministero dell'Ambiente, è da ricondursi essenzialmente ai tempi dettati dalle disposizioni dei Regolamenti UE. n. 1303/2013 e n. 1305/2013, per beneficiare dei Fondi Europei a sostegno allo Sviluppo Rurale (FEASR), nonché in ossequio alle previsioni di cui all'Accordo di Partenariato 2014-2020 – Sezione Punto 6.1.4. Si rassicura, infine, sull'impossibilità che le Linee Guida di questo Ministero dell'Ambiente, di prossima stesura, non recheranno disposizioni disomogenee rispetto ai contenuti nel predetto atto del MIPAAF ... ». I termini “largo anticipo” e “prossimamente” fanno amaramente sorridere, visto che la legge è di undici anni fa! Vedremo quando ‘prossimamente’ il Ministero dell'Ambiente farà ciò che dal 2006 deve fare! Chissà se i ‘Fondi Europei’ si occupano anche del Controllo di Legittimità, che pare in Italia ormai in disuso!

**Seconda domanda: la legge – perché è una legge di questa Italia! - stabilisce che le misurazioni devono essere trasmesse all'Autorità concedente (in Lombardia: Regione e Province) per il loro successivo inoltramento alla Regione ed alle Autorità di Bacino competenti (in Lombardia: l'Autorità di Bacino del Po – AdBPO). Come possono l'incompetente MIPAAF e, per inopinato rimbalzo, la Regione Lombardia stabilire che i dati debbano invece essere inviati direttamente a questo SIGRIAN, residente presso lo stesso MIPAAF!**

1.2 Il presente documento tiene inoltre conto delle metodologie di stima dei volumi irrigui predisposto dal Tavolo permanente per la quantificazione dei volumi irrigui, costituito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che ha ricevuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 1 agosto 2016.

1.3 L'applicazione della presente disciplina, oltre ad adempiere al punto 6.1.4 della Sezione II dell'Accordo di Partenariato 2014-2020, consente di migliorare e mettere a sistema le conoscenze dell'uso dell'acqua ai fini irrigui.

#### NOTA

Sul termine ‘migliorare’ ci sarebbe troppo da contestare!

## Par. 2 – Definizioni

2.1 Si applicano le definizioni di cui al capitolo 2 delle Linee guida (di seguito L.G.) richiamate al Par. 1 e in particolare:

- a) per prelievi si intendono i volumi prelevati a scopi irrigui da corpi idrici superficiali e/o sotterranei. Per utilizzi si intendono i volumi utilizzati a fini irrigui da parte degli utilizzatori finali;
- b) per utilizzatore finale si intende la testa del distretto irriguo per l'irrigazione collettiva, il singolo utente per l'auto-provvigionamento;
- c) nel caso di auto-provvigionamento i prelievi coincidono con gli utilizzi;

#### NOTA

Nel caso di auto-provvigionamento i prelievi coincidono con gli utilizzi? Cioè si presuppone che chi estrae acqua per sé stesso, ovviamente agricoltore, certamente, sempre, comunque, in qualsivoglia situazione, non la estrarrà anche per altri, magari alimentando il mercato nero dell'acqua – che qui addirittura si incentiva! - ora pure graziato dall'obbligo di misurarla così da manco avere lo spauracchio di essere (magari!) chiamato a giustificare l'eccesso di prelievo?



d) per restituzioni al reticolo idrografico superficiale (di seguito, restituzioni) si intende sia il punto di recapito finale in cui l'acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita al reticolo superficiale, sia il relativo volume restituito;

## NOTA

Concetto elementare: un sistema irriguo, quando irriga l'acqua non la restituisce e quando non irriga non la deriva, *sic et simpliciter!* ... a meno che non ci si trovi di fronte ad un sistema irriguo sballato, come semplificheremo, con triste realismo, nella NOTA al numero 5.4.

e) per rilasci alla circolazione idrica sotterranea (di seguito, rilasci) si intende l'aliquota dei volumi derivati a fini irrigui che alimenta la falda acquifera superficiale per effetto sia delle perdite di adduzione e distribuzione dalla rete di canali irrigui, sia della percolazione di parte degli apporti irrigui applicati al campo;

f) per la definizione della Stagione Irrigua si rimanda a quanto riportato nel r. r. 2/2006, articolo 8, comma 1, lett. h);

## NOTA

In realtà il Regolamento regionale 2/2006, come le leggi ad esso preordinato, definisce il Semestre Estivo, dal 1° aprile al 30 settembre, quale periodo base sul quale calcolare la portata media di Concessione irrigua, mentre la Stagione Irrigua, che nessuna norma stabilisce – checché qui se ne scriva! – è ben altra cosa, normalmente assai più limitata nel tempo!

g) per la distinzione tra piccole e grandi derivazioni d'acqua si rimanda a quanto definito dall'art. 6 de lr.d. 1775/33 e ss. mm. Ii. Per le utenze irrigue sono considerate piccole derivazioni quelle con portata inferiore a 10 moduli (1000 l/s) o quelle al servizio di una superficie inferiore a 500 ettari;

h) per auto-approvvigionamento si intendono i prelievi idrici ad uso irriguo effettuati autonomamente dai singoli utenti titolari di utenza (concessione).

2.2 In coerenza con le L.G., che classificano i misuratori secondo quattro possibili livelli d'uso, valgono le seguenti definizioni:

a) I livello: misuratori strategici per il distretto o per il sub distretto idrografico, associati a punti di prelievo con portata uguale o superiore a 3.500 l/s (35 moduli);

b) II livello: misuratori associati a tutti i restanti punti di prelievo relativi alle grandi derivazioni d'acqua;

c) III livello: misuratori associati a tutti i punti di prelievo non inclusi nelle lettere precedenti e alle restituzioni, per cui è fatto obbligo di misura ai sensi dei successivi Paragrafi 3 e 5;

d) IV livello: misuratori volti alla misura degli utilizzi alla testa del distretto (per l'irrigazione consortile) o alla singola utenza (nel caso di autoapprovvigionamento), per cui è fatto obbligo di misura ai sensi del successivo Paragrafo 4.

## NOTA

In questo elenco è clamorosa la mancanza di cosa si debba intendere per:

- distretto e sub distretto
- testa del distretto

Distretto sembra essere cosa da attribuire all'irrigazione consortile, ma le L. G. del MIPAAF esprimono una diversa idea:



**Distretto irriguo:** rappresenta una suddivisione del Comprensorio irriguo, i cui criteri sono molto variabili. In genere la suddivisione è basata sullo sviluppo della rete di distribuzione, cioè il Distretto comprende un'area alimentata da un proprio ripartitore.

Ovviamente, perché il MIPAAF sembra essere almeno più attento, prima si definisce cosa si intenda per **Comprensorio irriguo:** unità territoriale fisico-amministrativa servita, tutta o in parte, da un sistema di opere irrigue. In genere, il Comprensorio è definito dallo stesso Ente irriguo rispetto allo sviluppo di uno schema irriguo in una data area del proprio territorio di competenza, cioè è un'unità territoriale che individua le zone oggetto di irrigazione. Questa organizzazione a livello territoriale è tipica dei consorzi di bonifica e irrigazione.

Cosa intende oggi la Regione Lombardia con Distretto?

Non è spiegato, ma, qualsiasi cosa la Lombardia intenda, non pare essere in accordo con il MIPAAF, tanto è vero che si legge, in questa stessa disciplina regionale al punto 6.1, dell'esistenza di "... distretti alimentati da molteplici canali a superficie libera [cioè: pelo libero?] in cui nessuna terna di canali raggiunge l'80% della dotazione irrigua complessiva del distretto"

Dunque, autorità che parla distretto che trovi!

Al successivo 4.1 troveremo motivo per altra ... confusione!

Altra domanda: che si intende per 'Ente irriguo'? Nel 2014, il MIPAAF (ne demmo notizia il 24ago14), per 'enti irrigui' stabili di considerare "... quelli che hanno per statuto una competenza territoriale (superficie amministrativa) sulla gestione e distribuzione dell'acqua agli utenti irrigui."?!? Fantastico! La legge sulle Concessioni d'Uso delle Acque è stata abolita 'a nostra insaputa'? ... come pure il Codice Civile, che definisce bene e chiaramente i concetti? L'argomentazione termina con la più sciocca delle affermazioni (altro che 'bizzarra'!!!): "Vi sono Enti ... per antiche tradizioni prassi ancora in uso che 'vendono' l'acqua a privati e agli stessi enti irrigui (ad esempio il Naviglio civico di Cremona ...)" Se pensiamo che, in quello stesso documento ministeriale, troviamo scritto "Sarebbe bene coprire i canali principali per ridurre: le perdite da evaporazione, i furti d'acqua e gli inquinamenti", dovremmo abituarci a non più stupirci!

## Par. 3 Obblighi di misurazione dei prelievi irrigui

3.1 Tutti i punti di prelievo da acque superficiali e sotterranee con portata di concessione nel periodo irriguo estivo (tra il 1 aprile e il 30 settembre) superiore o uguale a 3.500 l/s sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi di misurazione di I livello e procedure per la misurazione e registrazione in continuo e la trasmissione in tempo reale del valore della portata. Regione Lombardia, con successivo provvedimento dirigenziale e sentito l'Osservatorio per gli utilizzi idrici presso l'Autorità di bacino del fiume Po (di seguito Osservatorio), definirà le modalità di trasmissione, relativamente a formato dei dati, alla cadenza di trasmissione, alla piattaforma a cui inviarli. Il valore del volume prelevato deve essere trasmesso mensilmente alla banca dati SIGRIAN entro il decimo giorno del mese successivo.

3.2 Tutti i punti di prelievo da acque superficiali e sotterranee con portata di concessione nel periodo irriguo estivo inferiore a 3.500 l/s e superiore o uguale a 1.000 l/s sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi di misurazione di II livello e procedure per la misurazione e registrazione del valore della portata con cadenza almeno giornaliera. Il valore del volume prelevato deve essere trasmesso mensilmente alla banca dati SIGRIAN entro il decimo giorno del mese successivo.

3.3 Tutti i punti di prelievo da acque superficiali con portata di concessione nel periodo irriguo estivo inferiore a 1.000 l/s e superiore o uguale a 250 l/s sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi di misurazione di III livello e procedure per la misurazione e registrazione del valore della portata con cadenza almeno giornaliera. I valori del volume prelevato nella prima metà



# Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196

☎ 0372-22308 - ☎ 0372-22492

✉ [segreteria@cic.cr.it](mailto:segreteria@cic.cr.it) - ✉ [segreteria@pec.consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@pec.consorzioirrigazioni.it) - 🌐 [www.cic.cr.it](http://www.cic.cr.it)

e nell'intera stagione irrigua devono essere trasmessi alla banca dati SIGRIAN entro il decimo giorno dal termine del rispettivo periodo di rilievo.

3.4 Tutti i punti di prelievo da acque sotterranee con portata media di concessione nel periodo irriguo inferiore a 1.000 l/s e superiore o uguale a 50 l/s sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi di misurazione di III livello e procedure per la misurazione e registrazione del valore del volume prelevato con cadenza almeno mensile. I valori del volume prelevato nella prima metà e nell'intera stagione irrigua devono essere trasmessi alla banca dati SIGRIAN entro il decimo giorno dal termine del rispettivo periodo di rilievo.

---

## NOTA

**Ergo: le derivazioni superficiali (cioè: dai corsi d'acqua pubblici) fino a 250 l/s e sotterranee (cioè con pozzi) fino a 50 l/s sono salve!!!**

**Peccato che sono decine di migliaia e – insegnano alla prima elementare – tanti 'poco' fanno 'tanto' e, in questo caso, 'tantissimo'!!**

---

3.5 I valori misurati e registrati a mezzo di misuratori di II e III livello devono essere comunicati a Regione Lombardia entro dieci giorni dal termine della stagione irrigua estiva (dal 1 aprile al 30 settembre), a cura del titolare della concessione o di suo delegato. La comunicazione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati nel periodo di non funzionamento secondo le modalità previste al Par. 12.

3.6 Nel caso di concessioni per irrigazione collettiva la trasmissione al SIGRIAN dei dati risultanti dalle misurazioni dei prelievi di cui ai sotto paragrafi precedenti deve avvenire a cura del titolare della concessione o di suo delegato. Nel caso di concessioni per auto-provvigionamento la trasmissione dei dati avviene a cura di Regione Lombardia.

---

## NOTA

**Cosa si intende per 'irrigazione collettiva' e per 'auto-provvigionamento'? Uno, nessuno, centomila?**

**Un pozzo che serve due aziende agricole è un'irrigazione collettiva, pur vivendo in regime di Comunione, ex art. 1100 e seg. Del Codice Civile, che può prevedere responsabilità sempre collettiva e non delegabile?**

---

Par. 4 Obblighi di misura delle portate utilizzate

4.1 Per i distretti, inclusi in SIGRIAN, con superficie maggiore o uguale a 1.000 ha, alimentati in misura prevalente (almeno l'80% della dotazione irrigua complessiva del distretto) da non più di tre canali a superficie libera, è fatto obbligo da parte del concessionario di misurazione del volume utilizzato alla testa del distretto irriguo su base giornaliera, mediante l'installazione di dispositivi di IV livello.

---

## NOTA

**Allora il distretto, qualsiasi cosa sia, è definito nel SIGRIAN, magari con una univoca definizione? Per ora la cosa è però ignota.**

**Curiosa la distinzione 'distretto alimentato almeno all'80% da non più di non più di tre canali a pelo libero (qualcuno conosce canali 'non a pelo libero?'). Questa astrusità può farci capire perché sulla definizione di 'distretto' si sorvoli!**

**I canali devono essere soltanto 'a pelo libero' o li si deve considerare anche in certi (ma non detti!) limiti di dimensione, altrimenti anche in soli cinque ettari se ne può trovare almeno una quaterna!**



Fantastico leggere, al successivo punto 6.1, che dalla quaterna in su l'obbligo della misura ... evapora!

---

4.2 Per i distretti con le stesse caratteristiche e superficie superiore a 10.000 ha è altresì necessario che il concessionario provveda all'individuazione di sotto-distretti con superficie non superiore a 10.000 ha. Per ognuno dei sotto-distretti vale l'obbligo di cui al sotto paragrafo precedente.

---

#### NOTA

Distretti di oltre 10.000 ettari con le 'stesse caratteristiche, cioè alimentati almeno all'80% da non più di non più di tre canali a pelo libero? Ne esistono al mondo?

---

4.3 Per i distretti con alimentazione e distribuzione mediante condotte in pressione è fatto obbligo di misura dei volumi utilizzati su base giornaliera alla testa del distretto, mediante l'installazione di dispositivi di IV livello.

---

#### NOTA

Gran testa di distretto intubata!

---

4.4 Per tutti i distretti di cui ai sotto paragrafi precedenti, i valori del volume utilizzato nella prima metà e nell'intera stagione irrigua estiva devono essere trasmessi alla banca dati SIGRIAN a cura del concessionario entro dieci giorni dal termine del rispettivo periodo di rilievo.

4.5 Per tutti i distretti di cui ai sotto paragrafi precedenti, i valori giornalieri della portata utilizzate devono essere comunicati a Regione Lombardia entro dieci giorni dal termine della stagione irrigua estiva, a cura dell'ente gestore delle portate utilizzate. La comunicazione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi utilizzati nel periodo di non funzionamento secondo le modalità previste al Par. 12. Il soggetto obbligato può avvalersi di procedure di comunicazione, anche informatizzate, finalizzate alla rilevazione di altre e diverse informazioni cui le aziende sono già tenute in attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali.

---

#### NOTA

Se un volume va espresso in unità di volume, una portata giornaliera deve essere espressa in l/giorno?

Perché mai si devono trasmettere al SIGRIAN i volumi ed a Regione le portate?

---

Par. 5 Obblighi di misura delle restituzioni irrigue

5.1 A tutti i titolari di concessioni di derivazione per cui è prescritta l'installazione di misuratore di I livello è fatto obbligo di censire, georeferenziare e comunicare a Regione Lombardia i punti di restituzione in corpi idrici superficiali.

5.2 Gli stessi titolari sono tenuti all'installazione di idonei dispositivi e procedure per la misurazione e registrazione del valore della portata nei principali punti di restituzione, garantendo, sulla base di motivate valutazioni, che essi consentano il monitoraggio di almeno la metà dei volumi restituiti complessivamente nel periodo irriguo.

---

#### NOTA



**“Di almeno la metà dei volumi restituiti nel periodo irriguo”:** cos’è, uno sconto del 50% per ‘saldi di stagione ... irrigua’?

5.3 I valori del volume restituito nella prima metà e nell’intera stagione irrigua devono essere trasmessi alla banca dati SIGRIAN a cura degli stessi titolari delle concessioni entro il trentesimo giorno dal termine del rispettivo periodo di rilievo. I concessionari devono altresì fornire una stima della percentuale dei volumi misurati rispetto al totale di quelli restituiti da tutti i punti di restituzione.

5.4 I valori giornalieri delle portate restituite nei punti di misura devono essere comunicati a Regione Lombardia entro dieci giorni dal termine della stagione irrigua, a cura dei concessionari. La comunicazione contiene l’evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi restituiti nel periodo di non funzionamento secondo le modalità previste al Par. 12.

## NOTA

**Esiste un sistema irriguo che, durante la Stagione Irrigua, restituisca significative portate che, dunque, deriva inutilmente?**

**Sì, ne esistono, pochi (speriamo) pure illegittimi, ma questo documento ne vuol essere uno strumento di legittimazione, complicando strumentalmente la vita a tutti gli altri!**

**Esistono infatti sistemi irrigui in cui l’ “ente irriguo” mantiene i canali di irrigazione sempre ben pieni, così che gli utenti possano andare a pescare e l’acqua quando vogliono, ovviamente mai di notte e nei festivi! Il risultato è ovvio: per 2/3 del tempo (di notte e nei festivi) l’acqua immessa - solitamente per pompaggio, dunque con ampio spreco di energia – deve essere scaricata! Questi sono certamente gli unici ‘enti irrigui’ che scaricano portate d’acqua degne d’essere misurate, ma soltanto per dimostrare che non sono degni di esistere, pensiero che non alberga certo in chi ha originata questa nuova disciplina, che invece dà ad essi una sorta di giustificazione: “Prendi l’acqua e poi, per 2/3, la restituisci senza usarla? Sta bene ma a condizione che misuri anche quella che butti via!”**

Par. 6 Obblighi di stima delle portate utilizzate

6.1 Per tutti i distretti irrigui con superficie superiore a 1.000 ha per cui non è fatto obbligo di misura ai sensi del Par. 4 (ovvero i distretti alimentati da molteplici canali a superficie libera in cui nessuna terna di canali raggiunge l’80% della dotazione irrigua complessiva del distretto), è prescritto il calcolo di una stima dei volumi irrigui utilizzati su base almeno mensile, secondo le metodologie indicate al paragrafo 12.

6.2 Per l’auto-provvigionamento i volumi utilizzati coincidono con i volumi prelevati, pertanto vale quanto previsto al punto precedente, sostituendo al distretto irriguo le aree irrigate dal corpo idrico oggetto di concessione, fatti salvi gli obblighi di misura delle portate derivate di cui al Par. 3.

6.3 Per la stima delle portate utilizzate dagli enti irrigui con superficie irrigua inferiore a 100 ettari si applicano le procedure previste per l’auto-provvigionamento, fatti salvi gli obblighi di misura delle portate derivate di cui al Par. 3.

6.4 I valori stimati delle portate utilizzate nell’intera stagione irrigua devono essere trasmessi alla banca dati SIGRIAN e a Regione Lombardia a cura del titolare della concessione delle portate utilizzate entro il decimo giorno dal termine della stagione irrigua.

Par. 7 Obblighi di stima dei rilasci irrigui

7.1 Per ogni distretto irriguo è prescritto il calcolo, da parte del titolare della concessione delle portate utilizzate, di una stima dei volumi complessivamente rilasciati verso la circolazione idrica



sotterranea nell'arco del periodo irriguo, sulla base della misura o della stima dei volumi immessi, dei volumi restituiti in corpi idrici superficiali e dei volumi evaporati dal suolo e traspirati dalla vegetazione, seguendo le indicazioni contenute nel documento "Metodologia di stima dei volumi irrigui".

7.2 I valori stimati delle portate rilasciate verso la circolazione idrica sotterranea nell'intera stagione irrigua devono essere trasmessi alla banca dati SIGRIAN e a Regione Lombardia a cura del titolare della concessione delle portate utilizzate entro il trentesimo giorno dal termine della stagione irrigua. I valori devono essere associati a specifici nodi, opportunamente individuati sullo stesso schema irriguo.

---

## NOTA

Chi riuscisse a calcolare "una stima (stima calcolata?) dei volumi complessivamente rilasciati verso la circolazione idrica sotterranea nell'arco del periodo irriguo, sulla base della misura o della stima dei volumi immessi, dei volumi restituiti in corpi idrici superficiali e dei volumi evaporati dal suolo e traspirati dalla vegetazione" meriterebbe il premio Nobel, ma per una specialità che il Nobel non potrà mai riconoscere!

---

Par. 8 Disposizioni specifiche relative a nuovi prelievi, restituzioni ed utilizzi

8.1 Per il rilascio di nuove concessioni di derivazione, il relativo disciplinare deve recepire gli obblighi previsti dalla presente disciplina e dalle L. G..

---

## NOTA

Visto l'esaurimento della risorsa, questa clausola è inutile: le nuove Concessioni superficiali saranno certamente sotto i 250 l/s e dai pozzi sotto i 50 l/s, mediati sui 187 giorni della 'stagione irrigua': la 'gente' non è mica stupida!

---

Par. 9 Disposizioni specifiche relative a prelievi, restituzioni ed utilizzi esistenti

9.1. Tutti i prelievi e gli utilizzi di cui ai sotto paragrafi 3.1 e 3.2, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disciplina, devono essere dotati di idonei strumenti di misura delle portate e/o dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle caratteristiche di cui al Par.10, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina. Nelle more dell'installazione dei misuratori è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima riportate al Par. 12.

9.2. Tutti i prelievi e gli utilizzi di cui al sotto paragrafo 3.3 esistenti alla data di entrata in vigore della presente disciplina, devono essere dotati di idonei strumenti di misura delle portate e/o dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle caratteristiche di cui al Par.10, secondo la seguente sequenza:

- entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina per i prelievi con portata media di concessione nel semestre estivo compresa tra 400 e 1.000 l/s;

- entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina per i prelievi con portata media di concessione nel semestre estivo compresa tra 250 e 400 l/s.

9.3. Tutti i prelievi e gli utilizzi di cui ai sotto paragrafi 3.4 e 3.5 esistenti alla data di entrata in vigore della presente disciplina, devono essere dotati di idonei strumenti di misura delle portate e/o dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle caratteristiche di cui al Par.10, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina;

9.4. Tutti gli utilizzi e le restituzioni di cui ai Paragrafi 4 e 5 esistenti alla data di entrata in vigore della presente disciplina, devono essere dotati di idonei strumenti di misura delle portate e/o dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle caratteristiche di cui al Par.10, entro 30 mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina.



Par. 10 Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi

10.1. Ai fini della presente disciplina per la definizione dei criteri generali per l'individuazione degli strumenti di misura più idonei a rilevare i prelievi, le restituzioni e gli utilizzi, in relazione alle diverse tipologie di manufatto, si fa riferimento a quanto disposto dalle L.G. al capitolo 3.

10.2. Fatte salve eventuali disposizioni previste negli atti di pianificazione di distretto e di tutela delle acque vigenti a livello nazionale e regionale, la misurazione dei prelievi deve permettere almeno il calcolo del volume prelevato giornaliero nel caso di derivazioni da corpi idrici superficiali e mensile nel caso di derivazioni da corpi idrici sotterranei.

10.3. Per i prelievi strategici di cui al paragrafo 5, Regione Lombardia, con successivo provvedimento dirigenziale, definisce gli standard tecnici che i titolari dei suddetti prelievi sono tenuti a rispettare a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo finalizzato all'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata/volume di acqua derivati e restituiti, ai fini della pianificazione del distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo, i suddetti criteri definiranno le modalità per il trasferimento dei dati, senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.

Par. 11 Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

11.1. I soggetti titolari dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi di cui ai Paragrafi 3, 4 e 5 sono obbligati a:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste; in particolare, la taratura dei misuratori è verificata con cadenza almeno biennale;
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione;
- d) sostituire le apparecchiature entro trenta giorni dal momento del guasto, qualora ne sia impossibile la riparazione, salvo proroghe per giustificato motivo.

Par. 12 Metodologie di stima

12.1 Il Tavolo permanente, istituito ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015, ha prodotto un documento tecnico che individua le "Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi restituzioni)", sia per irrigazione collettiva che per l'autoapprovvigionamento, cui far riferimento quando non è prevista la misurazione e/o nelle more dell'installazione di misuratori.

12.2 Regione Lombardia, in coerenza con le metodologie di cui al precedente paragrafo, con successivo provvedimento dirigenziale definirà le modalità da seguire per la stima dei volumi per i casi in cui non sussista l'obbligo di misura o nelle more dell'installazione degli strumenti di misura le metodologie per la stima dei volumi d'acqua utilizzati riguardano unicamente gli utilizzi, le restituzioni e i rilasci.

12.3 Resta fermo l'obbligo previsto per tutti i punti di prelievo di avere idonei strumenti di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati dal corpo idrico naturale (superficiale o sotterraneo) come previsto dall'art. 33, comma 1 del r.r. n. 2/2006. Par. 13 Fonti di finanziamento

## NOTA

Casca l'asino!

IL d. l.vo 152/2006, con chiarezza dispone che le Linee Guida - ancorché emesse da altro Ministero - si debbano riferire agli usi concessi dell'acqua (a tutti gli usi!), cioè alle Concessioni.



In questo punto la Regione Lombardia chiarisce che questa sua nuova melassa normativa si sovrappone all'altro obbligo di installare “*idonei strumenti di misura ... come previsto dall'art. 33 del RR 2/2006*” che stabilisce pure a chi debbano essere inviate le misurazioni, ovviamente non certo al SIGRIAN!

Casca l'asino e si scoprono le carte: l'iniziativa del MIPAAF raggiunge certamente uno scopo, ma tutto suo: dare da lavorare a chi del SIGRIAN si occupa, dunque anche al CREA (Centro Ricerche Economia Agraria, dello stesso dicastero) sempre pronto ad occuparsi di qualsivoglia argomento, pur di dimostrare d'essere utile e dunque necessario!

Ma ci sono altri che salgono su questa nave (ovvero vaporetto scalcinato) come l'ANBI e le sue diramazioni regionali, che è una privata associazione cui sono concessi spazi istituzionali, pure presi in gran considerazione!

## Par. 13 Fonti di finanziamento

13.1 Relativamente agli obblighi previsti ai Paragrafi 3-5, è possibile coprire gli oneri di acquisto, installazione e manutenzione dei misuratori facendo ricorso a diverse fonti di finanziamento pubblico. In particolare, nell'ambito della Programmazione per lo Sviluppo Rurale 2014-2020:

- a) in caso di investimenti, sia per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue, sia per l'ammodernamento, l'efficientamento, o la riconversione di infrastrutture irrigue esistenti, finanziati nell'ambito della Programmazione per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 a livello regionale o nazionale considerato che l'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) prevede l'obbligo di installazione dei misuratori come parte dell'investimento per cui si richiede il finanziamento, i misuratori sono finanziati nell'ambito dell'intervento stesso;
- b) il Programma Nazionale per lo Sviluppo Rurale (PSRN), approvato con Decisione della Commissione Europea (C2015)8312 del 20/11/2015, prevede esplicitamente tra le azioni sovvenzionabili anche l'installazione di misuratori alle condizioni previste dalla scheda di misura – sotto misura 4.3 “ Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche.

## Par. 14 Gestione flussi informativi

14.1 Secondo quanto previsto dalle L. G. , è considerato “dato finale” della banca dati SIGRIAN quello che supera il processo di validazione tecnica ad opera della Regione.

14.2 Ai fini di garantire i flussi informativi, anche previsti all'articolo 95, comma 3 del D.lgs. 152/2006:

- a) i dati relativi all'irrigazione collettiva di cui ai Paragrafi 3-5, sono trasmessi al SIGRIAN dagli Enti irrigui e successivamente validati da parte della Regione Lombardia. In alternativa la Regione Lombardia può fornire i dati già validati.
- b) i dati relativi all'auto-approvvigionamento di cui al Paragrafo 3 sono trasmessi al SIGRIAN dalla Regione Lombardia dopo la verifica della congruità del formato del dato prima della trasmissione.

14.3 Ai fini della lettera b) del sotto paragrafo 14.2, la competente struttura regionale provvede ad individuare le banche dati disponibili che contengano informazioni circa i prelievi in auto-approvvigionamento e ad individuare le modalità di integrazione con la banca dati SIGRIAN, in coordinamento con il CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria).

## Par. 15 Disposizioni finali



# Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196

☎ 0372-22308 - ☎ 0372-22492

✉: [segreteria@cic.cr.it](mailto:segreteria@cic.cr.it) - ✉: [segreteria@pec.consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@pec.consorzioirrigazioni.it) - 🌐: [www.cic.cr.it](http://www.cic.cr.it)

15.1 Con decreto o nota dirigenziale verranno forniti i chiarimenti e le precisazioni che eventualmente si renderanno necessarie per attuare la presente disciplina.

---

... *amen!*

Il direttore – dr ing. idr. Stefano G. Loffi

\* \* \*